

CONTRATTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' PRESTATE

NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE UNICO DI SOCIETA'

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA C) DECRETO LEGISLATIVO 15

GIUGNO 2015, N. 81.

L'anno il giorno..... del mese di,

tra

la Società Sardegna IT Srl (di seguito Società), con capitale sociale di euro 100.000 e sede sociale in Cagliari, Via dei Giornalisti n. 6 (CAP 09122), codice fiscale e partita IVA n. 03074520929, in persona di..... con i poteri per sottoscrivere il presente contratto,

e

il dott./dott.ssa, nato/a a (.....) il giorno, residente a (.....) in Via....., codice fiscale (di seguito Contraente).

PREMESSO

1. Che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. del, previa DGR n.... del..... si è provveduto a nominare ai sensi dell'art. 18 dello statuto societario il/la dott./dott.ssa..... alla carica di Amministratore Unico della società;

2. Che l'Assemblea dei soci del, prendendo atto della suddetta nomina, ha provveduto ad attribuire al medesimo l'incarico di Amministratore unico della società;

3. Che il presente contratto viene stipulato tra le Parti per regolamentare il rapporto tra la Società medesima e il/la dott./dott.ssa..... in qualità di Amministratore Unico (di seguito AU) della società Sardegna IT Srl.

Tutto ciò premesso e ritenuto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue,

Art. 1. PRESTAZIONE

1. Il presente contratto, escluso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, dalla disciplina organica dei contratti di lavoro ivi prevista, sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, con esclusione ad ogni altro effetto di qualsiasi vincolo di dipendenza.

2. L'attività oggetto del presente contratto verrà resa in esecuzione dei poteri che sono conferiti dallo statuto societario e dalle norme del codice civile e quindi in assenza di qualsivoglia vincolo di dipendenza, ad eccezione dei limiti imposti dalla necessità di esercitare le funzioni di AU secondo le indicazioni e le esigenze della Società espresse anche attraverso indirizzi degli organi di direzione politica della Regione.

3. Il Contraente svolgerà la propria attività senza vincolo di orario o di presenza nella Società ma in ogni caso evitando qualsiasi soluzione di continuità nella gestione della società. Il rapporto tra le Parti non potrà avere, in alcun caso, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato.

4. Per l'esecuzione del presente incarico il contraente opererà in Azienda, prevalentemente nell'ambito della sede e sulla base di specifiche esigenze correlate allo svolgimento dell'incarico di AU, potendosi recare presso soggetti terzi (enti, società, istituzioni, etc.), esterni alla società stessa per esigenze correlate all'incarico.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni di AU e all'interno delle competenze di cui allo statuto societario il Contraente si occuperà in particolare:

a. Di gestire la Società a livello giuridico, amministrativo e finanziario.

b. Di sovrintendere direttamente a tutte le attività della Società ed in particolare modo a quelle che scaturiscono dal ruolo di organismo in house della Regione

Autonoma della Sardegna.

c. Di dirigere, coordinare e supervisionare le attività dei dipendenti della Società.

6. Sulla base di quanto attualmente previsto dalla Deliberazione della G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 in tema di controllo analogo ed in relazione ad eventuali successive modifiche e integrazioni della disciplina in materia, il Contraente dovrà dare corso agli adempimenti afferenti il suddetto controllo con la dovuta prontezza e proattività, assicurando al contempo una fattiva collaborazione con gli organi della Regione incaricati del controllo.

Art. 2. REMUNERAZIONE

1. Per tutta la durata della carica di AU il Contraente percepirà una remunerazione fissa annua lorda di 120.000 euro (centoventimila/00).

2. Tale remunerazione sarà erogata pro quota per dodicesimi mensilmente, a mezzo di bonifico bancario, entro il quinto giorno successivo alla fine di ogni mese.

3. Il contraente potrà percepire un'indennità di risultato pari ad un massimo di euro 36.000 (trentaseimila/00) lordi annui, da riconoscersi sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati, e comunque, solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico – finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come valutato dalla Giunta regionale.

4. L'indennità sarà versata in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

5. Il contraente avrà diritto al rimborso di tutte le spese inerenti le trasferte e i viaggi nell'ambito delle sue funzioni di AU dietro presentazione dei relativi giustificativi e nei limiti di budget approvato.

6. Il contraente avrà diritto all'utilizzo di un telefono cellulare, unitamente al rimborso di tutte le spese inerenti l'utilizzo di detto telefono nell'ambito delle sue funzioni di AU e nei limiti di un budget approvato.

7. Il contraente avrà altresì diritto all'utilizzo dell'eventuale autovettura aziendale unitamente al rimborso di tutte le spese inerenti all'utilizzo della medesima esclusivamente nell'ambito delle sue funzioni di AU e nei limiti di un budget approvato.

8. Il rimborso delle suddette spese sarà versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di presentazione dei documenti giustificativi.

9. Per la corresponsione dell'indennità di risultato e per il rimborso delle spese indicate nei punti che precedono si applicheranno, in quanto compatibili, le norme e i principi previsti per la corresponsione dell'indennità di risultato e per il rimborso delle spese ai dirigenti del Sistema regione.

Art. 3. PREVIDENZA

1. In base alla vigente disciplina contributiva, il Contraente è tenuto a iscriversi all'apposita Gestione separata istituita presso l'INPS.

2. La società provvederà al versamento della contribuzione previdenziale dovuta, ripartita secondo le seguenti modalità:

- a. 1/3 da trattenersi sulla remunerazione del Contraente;
- b. 2/3 a carico della Società.

Art. 4. DURATA

1. Il presente contratto è stipulato a tempo determinato. Esso avrà decorrenza a far data della sua stipula e durerà per gli esercizi 2019/2020/2021, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

2. E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di recedere con almeno 6 (sei) mesi di preavviso da comunicarsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5. INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

1. Qualora una delle Parti intenda recedere dal presente contratto in assenza di giusta causa, dovrà comunicarlo all'altra parte nei termini e con le modalità stabilite al precedente articolo 4.

2. Nell'ipotesi in cui la differenza tra il valore della produzione (di cui alla voce A del conto economico) e i costi della produzione (di cui alla voce B del conto economico) del semestre nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro come asseverata mediante parere scritto dal Collegio dei revisori contabili sia conforme alla medesima differenza registrata nell'uguale semestre dell'esercizio precedente alla cessazione, dovendosi intendere per conforme uno scostamento negativo inferiore al 20% fra l'anno della cessazione e quello precedente, si prefigura la seguente situazione:

a. Se la Società fa cessare il presente rapporto in assenza di una giusta causa, dovrà corrispondere al Contraente un'indennità forfetaria e globale pari ad un anno di remunerazione fissa lorda maggiorata dell'indennità di risultato lorda.

b. Se il contraente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di AU non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Egli rimarrà tuttavia vincolato agli impegni di segretezza durante i due anni successivi la cessazione del rapporto.

3. Nell'ipotesi in cui la differenza tra il valore della produzione (di cui alla voce A del conto economico) e i costi della produzione (di cui alla voce B del conto economico) del semestre nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro come asseverata mediante parere scritto dal Collegio dei revisori contabili sia conforme alla medesima

differenza registrata nell'uguale semestre dell'esercizio precedente alla cessazione, dovendosi intendere per conforme uno scostamento negativo superiore al 20% fra l'anno della cessazione e quello precedente e tale da essere imputabile all'amministratore unico la Società potrà porre fine al presente rapporto in assenza di una giusta causa.

4. Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa che non consenta nemmeno la prosecuzione provvisoria delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto di collaborazione (giusta causa), ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatta salva, per ognuna delle Parti, la facoltà di agire per il risarcimento di ogni eventuale danno subito a causa di comportamenti imputabili all'altra parte.

5. Rientra nelle previsioni del comma 3 che precede l'ipotesi di risoluzione del contratto da parte della Società a causa di inadempimenti od inesatta esecuzione da parte del Contraente delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, dallo statuto e dalle norme del codice civile, dagli atti di indirizzo scaturenti da provvedimenti degli organi di direzione politica della Regione, nonché dalle seguenti specifiche ipotesi di risoluzione del contratto:

a. Reiterate violazioni alle disposizioni relative al controllo analogo sulla base di quanto attualmente previsto dalla Deliberazione della G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 ed in relazione ad eventuali successive modifiche e integrazioni della disciplina in materia;

b. Sussistenza di situazioni di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfirmità e incompatibilità originarie e sopravvenute;

c. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione inerenti il presente rapporto e tutti quelli che faranno capo alla società amministrata derivanti dal D.lgs 14 mar-

	zo 2013, n. 33 e altra normativa di settore;	
	il Contraente non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Rimarrà tutta-	
	via vincolato all'osservanza degli impegni di segretezza durante i due anni successivi	
	alla cessazione del rapporto.	
	6. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto da parte del Contraente a causa di ina-	
	dempimento o di inesatta esecuzione da parte della Società alle seguenti obbligazioni	
	contrattuali:	
	a. mancato pagamento della remunerazione fissa entro il termine di trenta giorni a	
	partire dalla data di ricezione da parte della Società della messa in mora del	
	Contraente inviata mediante lettera raccomandata;	
	b. mancato pagamento dell'indennità di risultato entro il termine di trenta giorni a	
	partire dalla data di ricezione da parte della Società della messa in mora del	
	Contraente inviata mediante lettera raccomandata;	
	c. mancato rimborso delle spese entro il termine di trenta giorni a partire dalla data	
	di ricezione da parte della Società della messa in mora del Contraente inviata	
	mediante lettera raccomandata;	
	d. mancato versamento della contribuzione previdenziale prevista dalla legge,	
	la Società dovrà corrispondere al Contraente un'indennità forfettaria globale pari alla	
	metà della retribuzione fissa annuale lorda.	
	Art. 6. MODIFICHE CONTRATTUALI - AUTONOMIA DELLE CLAUSOLE.	
	1. Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere effettuata dalle Parti	
	per iscritto.	
	2. Nel caso in cui una qualsiasi previsione della presente scrittura privata fosse	
	nulla o fosse non operante per disposizione di legge, si intenderà non apposta e le altre	

disposizioni rimarranno in vigore.

Art. 7. SEGRETEZZA

1. Il Contraente si impegna espressamente, per tutta la durata del presente contratto, nonché per i due anni successivi alla sua cessazione, a non divulgare o comunicare a non utilizzare né direttamente né indirettamente dati o fatti inerenti l'attività della Società dei quali verrà a conoscenza per effetto della attività dedotta nel presente contratto.

Art. 8. CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero nascere dall'esecuzione del presente contratto, non risolubili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari.

Art. 9. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza la Società a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente rapporto di collaborazione, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003.

Art. 10. NORME DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si richiamano le norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali, nonché quelle previste nello statuto societario e nel Codice Civile in quanto applicabili.

Il presente contratto, **composto fin qui da n. (.....) pagine**, viene letto, approvato e sottoscritto dai contraenti in calce e a margine di ciascun foglio.

Il Contraente

L'Amministratore Unico pro tempore

.....

.....

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso visione di tutte le clausole del presente contratto e di approvare espressamente ed in modo specifico le condizioni di cui agli articoli seguenti: art. 1 (Prestazione); art. 2 (remunerazione), art. 5 (Indennità di fine rapporto) Art. 6 (Modifiche contrattuali - autonomia delle clausole); art. 7 (Segretezza); art. 8 (Controversie).

Il Contraente

.....